



ASSOCIAZIONE SENIORES D'AZIENDA
DEL GRUPPO GENERALI

STATUTO

2021

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA

Capitolo I – Costituzione dell'Associazione e Scopo

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Scopo

Capitolo II – Soci

Art. 3 Soci

Norma Transitoria

Art. 4 Categorie di Soci

Art. 5 Quote associative

Art. 6 Diritti e doveri del Socio

Art. 7 Perdita della qualifica di Socio

Capitolo III – Organi e Cariche Sociali Nazionali

Art. 8 Funzione

Art. 9 Organi e cariche Sociali

Art. 10 Durata e gratuità degli incarichi - rieleggibilità

Sezione I[^] - Il Comitato di Coordinamento

Art. 11 Composizione

Art. 12 Compiti

Art. 13 Funzionamento

Art. 14 Il Presidente Nazionale

Art. 15 Il Vicepresidente Nazionale

Art. 16 Il Segretario Nazionale

Sezione II[^] - Il Collegio dei Probiviri

Art. 17 Il Collegio dei Probiviri

PARTE SECONDA

Capitolo I – Struttura dell'Associazione – Le Sezioni

Art. 18 Struttura operativa

Art. 19 Attribuzione dei Soci alle Sezioni

Art. 20 Fiduciario

Art. 21 Disciplina del funzionamento dell'organizzazione e dei compiti

Capitolo II – Organi e Cariche della Sezione

Art. 22 Organi e cariche Sociali

Art. 23 Durata e gratuità degli incarichi – rieleggibilità

Art. 24 L'Assemblea dei Soci

Art. 25 Il Consiglio Direttivo – composizione e funzioni

Art. 26 Il Presidente

Art. 27 Il Vicepresidente
Art. 28 Il Segretario
Art. 29 Il Tesoriere
Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 31 La Commissione elettorale

PARTE TERZA

CAPITOLO I – Parte economica

Art. 32 Esercizio Sociale
Art. 33 Entrate e uscite
Art. 34 Rimborsi spese
Art. 35 Rendiconto annuale
Art. 36 Utili e Avanzi di Gestione
Art. 37 Scioglimento dell'Associazione
Art. 38 Rinvio a Regolamenti di Attuazione
Art. 39 Disposizioni finali

Norme transitorie e finali

Art. I – II – III – IV - V

Regolamento elettorale

Art. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

Costituzione dell'Associazione e Scopo

Art. 1 - Denominazione

Tra i dipendenti delle Società Italiane del Gruppo Generali di cui all'art. 1 delle Norme Transitorie e Finali nonché i dipendenti delle Società del Gruppo Generali le quali facciano successivamente richiesta di adesione per il proprio organico previo parere positivo del Comitato di Coordinamento (nel seguito anche il Comitato) che hanno conseguito il titolo di "Senior di Azienda" secondo l'art. 3 del presente Statuto, è costituita la "**Associazione Seniores d'Azienda del Gruppo Generali**" (in seguito chiamata Associazione Seniores, anche l'Associazione) la cui struttura viene illustrata nella Parte Seconda al Capitolo I.

Fanno parte dell'Associazione Seniores gli iscritti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione Seniores, che afferma la sua indipendenza da Organizzazioni politiche, religiose e sindacali e non ha scopi di lucro, si prefigge lo scopo di promuovere e organizzare attività di carattere culturale, didattico e ricreativo a favore dei propri soci, fornire loro assistenza nell'utilizzo delle coperture/convenzioni assicurative e assistenziali stipulate dall'Associazione a loro favore, mantenere e sviluppare il senso di appartenenza al Gruppo Generali anche nei soci in quiescenza. In particolare l'Associazione si propone di:

- porre a disposizione delle Società di cui all'art. 1 il contributo di esperienza e di equilibrio che derivano agli anziani dal lungo servizio prestato;
- contribuire a mantenere fra i dipendenti dei diversi settori delle Società di cui all'art. 1, in uno spirito di assoluta apoliticità, la più completa solidarietà ed armonia di intenti;
- attuare tutte quelle iniziative di socializzazione che consentano di mantenere vivo il rapporto tra i soci in servizio e quelli in quiescenza e fra questi e le Società di cui all'art. 1, anche attraverso promozione di volontariato in collaborazione con altri Enti nel campo della solidarietà sociale, civile e culturale;
- organizzare manifestazioni e servizi nell'ambito di attività culturali, turistiche, ricreative e sociali per i propri associati;
- prestare opera di assistenza ai colleghi in quiescenza, anche mediante la stipulazione di Convenzioni assicurative e assistenziali;
- promuovere, nell'ambito della vita associativa ed in collaborazione con l'Azienda, manifestazioni e riconoscimenti per i soci che hanno maturato una ragguardevole esperienza professionale testimoniata anche dal raggiungimento di significativa anzianità di collaborazione aziendale;
- istituire rapporti, anche di tipo associativo, con Organizzazioni nazionali caratterizzate da analoghe finalità. In particolare, l'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Seniores d'Azienda (A.N.L.A.).

CAPITOLO II

Soci

Art. 3 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione Seniores in qualità di Soci i dipendenti che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio presso le Società di cui all'art. 1 (si deve intendere che i 20 anni di servizio sono conteggiati secondo l'anzianità riconosciuta dalle Società stesse);
2. Il diritto all'iscrizione, una volta acquisito, deve, in ogni caso, essere esercitato dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato all'organismo territoriale competente di cui al comma 6 del presente articolo, entro un anno dal compimento dei 20 anni di servizio;
3. Trascorso inutilmente tale termine, chi ha maturato l'anzianità di cui al comma precedente decade dal diritto di iscriversi all'Associazione, salvo casi particolari demandati alla decisione dell'organo di cui al comma 6 del presente articolo;
4. Il diritto non può comunque essere esercitato se la risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta per licenziamento o per dimissioni;
5. Possono, inoltre, essere iscritti all'Associazione Seniores coloro che, pur non avendo raggiunto il limite di anzianità previsto dal primo comma del presente articolo al momento del pensionamento, anche conseguente a nuove normative, abbiano chiesto l'iscrizione e questa, in deroga con quanto previsto ai commi precedenti, sia stata accettata dall'organo di cui al comma successivo, previo parere favorevole dell'Azienda da cui dipendevano;
6. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo della Sezione di attribuzione, di cui ai successivi artt. 18 e 25;
7. L'iscrizione di cui ai precedenti commi 3 e 5 sarà, in ogni caso, subordinata al pagamento delle quote sociali nell'entità stabilita nell'ambito delle regole generali definite dall'organo di indirizzo dell'Associazione (Comitato di Coordinamento) di cui alla Sezione I^a del Capitolo III del presente Statuto;
8. Qualora il Socio cessi di far parte delle Società di cui all'art. 1, perde la qualifica di Socio. Continuano a far parte dell'Associazione Seniores - a parità di diritti con gli altri Soci - i Soci in quiescenza, i dipendenti cessati consensualmente prima dell'età pensionabile, purché non svolgano alcuna altra attività di lavoro subordinato.

Norma transitoria

È demandato al Comitato di Coordinamento il compito di assumere deliberazioni atte ad armonizzare alle suddette disposizioni, nel rispetto del presente Statuto, pregresse situazioni concernenti posizioni associative non specificatamente o diversamente regolamentate dalle precedenti normative statutarie.

Art. 4 - Categorie di Soci

1. I Soci si distinguono in:
 - Effettivi
 - Ordinari
2. Sono Soci Effettivi coloro i quali lo divengono in base a quanto previsto all'art. 3;
3. Sono Soci Ordinari i coniugi del Soci deceduti purché non iscritti ad altre Associazioni di Seniores d'Azienda, che abbiano presentato entro un anno dal decesso del coniuge iscritto la domanda di ammissione, accettata dal Consiglio Direttivo, fermo restando che con l'iscrizione dovranno accettare integralmente il presente Statuto;
4. I Soci Ordinari perdono automaticamente il diritto di appartenenza all'Associazione Seniores qualora contraggano un nuovo matrimonio.

Art. 5 – Quote associative

1. La quota sociale ha validità per ciascun anno di esercizio. La quota associativa è intransmissibile;
2. Le quote sociali sia di iscrizione, sia di rinnovo annuale, stabilite dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 12 lett. g), sono da versarsi con le modalità fissate dal Comitato stesso.

Art. 6 - Diritti e doveri del Socio

1. L'iscrizione all'Associazione Seniores dà diritto al Socio, in regola con la quota annuale:
 - di intervenire alle Assemblee, riunioni e manifestazioni indette dall'Organismo territoriale competente;
 - di fruire di tutte le iniziative poste in essere dall'Organismo territoriale competente;
 - di godere delle facilitazioni ed assistenze, di ordine sia morale sia materiale, deliberate ed erogate dall'Associazione ovvero dalle Società del Gruppo Generali aderenti di cui all'art. 1 sia direttamente, sia per il tramite dell'Associazione;
 - di usufruire delle convenzioni stipulate dall'Associazione con Enti esterni.
2. Il Socio deve osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione di cui al Capitolo III.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni dall'Associazione Seniores;
- b) per morosità a seguito del completamento della procedura definita dall'apposito Regolamento.
È consentito al socio moroso la riattivazione dello stato di effettività a seguito del pagamento di tutte le quote arretrate e non versate.
Nel frattempo, al socio moroso, sono sospesi i diritti di cui all'art.6 c.1
- c) per dimissioni dalle Società di cui all'art. 1 ovvero per cessazione non consensuale prima dell'età pensionabile, non seguita da quiescenza, attività autonoma o da mandato agenziale per le Società del Gruppo Generali;
- d) per espulsione per gravi ed accertati motivi. Il socio espulso ha diritto di fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO III

Organi e Cariche Sociali Nazionali

Art. 8 - Funzione

Gli Organismi territoriali si riuniscono nei seguenti organi e cariche nazionali per promuovere e organizzare in maniera omogenea, su tutto il territorio nazionale, le attività di carattere culturale, didattico, ricreativo e di assistenza a favore dei Soci.

Art. 9 - Organi e Cariche Sociali

Sono Organi Sociali Nazionali:

- il Comitato di Coordinamento
- il Collegio dei Probiviri

Sono Cariche Sociali Nazionali:

- il Presidente Nazionale
- il Vicepresidente Nazionale
- il Segretario Nazionale

Art 10 – Durata e gratuità degli incarichi – rieleggibilità

1. Ai componenti gli Organi Sociali ed ai titolari delle Cariche Sociali di cui all'art. 9, è conferito mandato di durata triennale e sono rieleggibili.
2. I predetti, qualora non fosse possibile provvedere in tempo utile al loro rinnovo o riconferma, continueranno a svolgere le rispettive funzioni, anche oltre i limiti stabiliti e fino a nuove elezioni, da indire entro 6 mesi dalla scadenza.
3. Cariche ed incarichi sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute ai sensi del successivo art. 34.

Sezione I^a - Il Comitato di Coordinamento

Art. 11 – Composizione

Il Comitato di Coordinamento è l'Organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organismi territoriali di cui al successivo art.18. È composto dal Presidente e dal Vicepresidente Vicario di ciascun Organismo territoriale.

Art. 12 – Compiti

Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- a) sovrintendere all'attività degli Organismi territoriali e rappresentare gli stessi Organismi nei confronti delle Società di cui all'art. 1 e di terzi;
- b) eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente Nazionale;
- c) nominare, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale;
- d) garantire l'uniformità di funzionamento e azione degli Organismi territoriali, stabilendone il numero e la sede, successivamente alla prima definizione di cui al successivo terzo comma dell'art. 18, in funzione di variazioni di esigenze operative di uno o più Organismi territoriali in attività, determinando gli indirizzi degli stessi al fine del perseguimento degli scopi indicati dall'art. 2 del presente Statuto;
- e) definire le regole generali di ammissione di casistiche particolari di Soci non previste dal presente Statuto, conseguenti sia a nuove normative sia a particolari richieste da parte delle Società di cui all'art. 1;
- f) stabilire i criteri di ripartizione dei contributi istituzionali erogati all'Associazione Seniores dalle Società di cui all'art. 1;
- g) determinare annualmente le quote sociali e regolamentare la definizione delle quote arretrate;
- h) approvare annualmente il Rendiconto Consuntivo aggregato della Associazione predisposto dal Segretario Nazionale;
- i) proporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre alla approvazione delle Assemblee dei Soci di cui all'art. 24, sentito il parere preventivo della Capogruppo, Assicurazioni Generali S.p.A.;
- j) approvare le modifiche ai regolamenti;
- k) designare, se lo ritiene, uno o più Presidenti Onorari dell'Associazione Seniores che rappresentino, per le loro eminenti doti, i valori e le idealità ispiratrici dell'Associazione stessa. Sono Presidenti Onorari di diritto i Presidenti cessati – Past President - del Comitato di Coordinamento rimasti in carica per almeno 2 (due) mandati completi. I Presidenti Onorari non hanno diritto di voto;
- l) ratificare le proposte dei Consigli Direttivi degli Organismi territoriali circa il numero dei componenti i Consigli stessi;

- m) prendere atto delle deliberazioni assunte dai Consigli Direttivi degli Organismi territoriali inerenti la nomina di Consiglieri Onorari ai sensi dell'art. 25, lett. k);
- n) prendere atto delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri aventi ad oggetto questioni interpretative delle Norme Statutarie e Regolamentari;
- o) eseguire le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sui casi di esclusione dall'Associazione previsti dall'art. 7 e/o valutare i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza del Socio ricorrente.

Art. 13 - Funzionamento

1. Il Comitato di Coordinamento si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente Nazionale;
2. Potrà riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ciascuna Sezione ne faccia richiesta;
3. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, di trasmettere o di visionare documenti;
4. Le decisioni del Comitato di Coordinamento sono prese a maggioranza di voti;
5. Il Segretario Nazionale ed i *Past President* non hanno diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
6. Di ogni riunione viene tenuto un verbale, approvato dai componenti il Comitato e firmato dal Presidente e dal Segretario;
7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito altri componenti dei Consigli Direttivi, senza diritto di voto.

Art. 14 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente del Comitato di Coordinamento:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento, definendone gli argomenti all'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e ne firma gli atti;
- d) tiene i necessari rapporti con le società del Gruppo Generali;
- e) rappresenta l'Associazione Seniores nei rapporti con altre Organizzazioni ed Enti esterni;
- f) propone al Comitato di coordinamento il Segretario Nazionale;

- g) sottopone all'approvazione del Comitato le candidature a Presidente Onorario ai sensi dell'art. 12, lett. k);
- h) sottopone alla deliberazione del Collegio dei Probiviri eventuali questioni interpretative delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione, informandone il Comitato;
- i) sottopone al Comitato di Coordinamento le decisioni del Collegio dei Probiviri su istanze, reclami o controversie riguardanti gli Associati, come previsto dall'art. 17.

Art. 15 – Il Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale affianca il Presidente nelle sue funzioni operative, per compiti di coordinamento e rappresentanza su deleghe specifiche di incarico dallo stesso attribuite; sostituisce il Presidente quando questi è impedito o assente.

Art. 16 – Il Segretario Nazionale

1. Sono compiti del Segretario Nazionale:
 - a) assistere il Presidente nelle sue funzioni connesse all'attività del Comitato;
 - b) predisporre il rendiconto aggregato consuntivo e preventivo dell'Associazione;
 - c) redigere, d'intesa con il Presidente, l'Ordine del Giorno delle riunioni del Comitato, verbalizzandone le deliberazioni assunte nel corso delle riunioni stesse;
 - d) curare la conservazione dei verbali e il loro invio ai Presidenti di Sezione.
2. Non ha diritto di voto nelle deliberazioni del Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 13, lett. c)

Sezione II^ - Il Collegio dei Probiviri

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri designati dalle Assemblies dei Soci degli Organismi territoriali, uno per Organismo, eletto con le modalità di cui all'art. 24 punto 6);
2. I componenti del Collegio designano uno dei propri membri a presiedere il Collegio.
3. Sono compiti del Collegio:
 - a) garantire il pieno rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione deliberando su questioni interpretative che riguardino le norme stesse;
 - b) esprimere pareri su istanze, reclami o controversie che vengano sottoposti al Collegio dal Comitato di Coordinamento o dai Soci, anche al fine di un equo componimento della questione;
 - c) esaminare i casi di esclusione dall'Associazione previsti dall'art. 7 ultimo comma del presente Statuto ed esprimere al riguardo la propria decisione.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I

Struttura dell'Associazione – Le Sezioni

Art. 18 – Struttura operativa

1. Per il perseguimento dei suoi fini e lo svolgimento delle sue attività sul territorio nazionale, l'Associazione Seniores si articola in Sezioni territoriali;
2. Le Sezioni costituiscono i centri propulsori di vita sociale dell'Associazione, operano per il raggiungimento degli scopi indicati all'art. 2, godono di autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale in osservanza delle norme del presente Statuto, delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni del Comitato di Coordinamento;
3. Le Sezioni sono 5 (cinque) e sono istituite a Trieste, Mogliano Veneto, Milano, Roma e Torino;
4. Il numero delle Sezioni e la loro sede potranno successivamente variare, su delibera del Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 12, lett. d).

Art. 19 – Attribuzione dei Soci alle Sezioni

1. I Soci saranno iscritti ad una delle cinque Sezioni in base al criterio della residenza anagrafica.
2. L'attività di ciascuna Sezione si rivolgerà ai Soci residenti nelle Regioni più vicine, secondo il seguente schema:
 - Sezione "Trieste":
FRIULI, VENEZIA GIULIA (e Soci residenti all'estero).
 - Sezione "Milano":
LIGURIA, LOMBARDIA.
 - Sezione "Mogliano":
EMILIA ROMAGNA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO.
 - Sezione "Roma":
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA.
 - Sezione "Torino":
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
3. Deroche a tali criteri potranno essere concordate tra le Sezioni, con il consenso del Comitato di Coordinamento, per casi di particolare opportunità.

Art. 20 – Fiduciario

Su indicazione dei Presidenti di Sezione, i Soci residenti in Regioni – non sede di Sezione – in cui il loro numero risulti particolarmente elevato potranno eleggere un loro Fiduciario, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione di attribuzione.

Art. 21 – Disciplina del funzionamento dell'organizzazione e dei compiti

Gli articoli che seguono disciplinano il funzionamento della organizzazione e dei compiti delle Sezioni.

CAPITOLO II

Organi e cariche della Sezione

Art. 22 - Organi e Cariche Sociali

Ciascuna Sezione opera con i seguenti

- a) Organi Sociali:
 - Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Collegio dei Revisori dei Conti
- b) Cariche Sociali:
 - Presidente e Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere

Art. 23 – Durata e gratuità degli incarichi – rieleggibilità

Ai componenti gli Organi ed ai titolari delle Cariche Sociali di cui all'art. 22, sono applicabili integralmente le norme previste dall'art. 10.

Art. 24 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta dai Soci iscritti nella Sezione territoriale di competenza in regola con il versamento della quota di iscrizione. Il Socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare da altro Socio conferendogli delega scritta; a ciascun Socio partecipante all'Assemblea non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe;
2. L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge;
3. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto, obbligano anche i Soci assenti o dissenzienti;
4. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
5. L'Assemblea sarà regolarmente convocata quando l'avviso di convocazione sia trasmesso agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è effettuata tramite le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web dell'Associazione nella pagina relativa alla Sezione, mediante lettera spedita a mezzo posta ordinaria o posta elettronica oppure con utilizzo di messaggistica telefonica (sms, WhatsApp, social). La convocazione viene anche affissa nella bacheca della Segreteria di Sezione;
6. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale: delibera sulla Relazione del Presidente e sul Rendiconto Annuale presentati

dal Consiglio Direttivo alla fine di ciascun esercizio ai sensi dell'art. 35. Essa, inoltre, alla scadenza dei mandati degli organi elettivi, elegge (anche per corrispondenza e piattaforme web), in applicazione delle norme del presente Statuto e di quelle del Regolamento Elettorale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. Elegge, inoltre, il componente designato a far parte del Collegio dei Probiviri di spettanza della Sezione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando la maggioranza dei Soci ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente, precisando l'ordine del giorno;

7. L'Assemblea Straordinaria delibera (anche per corrispondenza e piattaforme web) sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione Seniores: tali modifiche si intenderanno approvate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti complessivi delle Assemblee Straordinarie delle Sezioni in cui si articola l'Associazione Seniores, qualunque sia il numero degli intervenuti (o dei votanti per corrispondenza e piattaforme web);
8. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti;
9. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente di Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Al Presidente dell'Assemblea spetta la designazione del Segretario dell'Assemblea;
10. È ammessa la possibilità, per i Soci partecipanti alle adunanze assembleari, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, esercitare il diritto di voto ed essere garantita la regolarità delle votazioni. Possono intervenire all'Assemblea i Soci nei cui confronti non si sia verificata alcuna delle condizioni di cui all'art. 7. Il Socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare da altro Socio conferendogli delega scritta; a ciascun Socio partecipante all'Assemblea non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe. La delega deve essere inviata alla segreteria dell'Assemblea in anticipo nel caso di partecipazione del delegato in video o teleconferenza;
11. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario;
12. Fa fede delle deliberazioni dell'Assemblea il verbale della riunione firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo – composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Sezione;
2. È composto da un numero di membri fissato dal Comitato di Coordinamento su proposta del Consiglio Direttivo stesso; tale numero, compresi gli eventuali Fiduciari, non può essere inferiore a 9 né superiore a 15;
3. Spetta al Consiglio Direttivo di:
 - a) eleggere fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente;
 - b) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - c) esaminare e approvare la proposta di Rendiconto annuale prima che venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione di ogni Assemblea;
 - e) nominare la Commissione Elettorale;
 - f) ratificare la quota annuale di iscrizione dei propri Soci stabilita dal Comitato di Coordinamento;
 - g) programmare l'attività della Sezione e promuovere iniziative di interesse generale in conformità agli indirizzi dettati dal Comitato di Coordinamento;
 - h) deliberare sui casi particolari di cui all'art. 3 commi 3 e 5, nell'ambito delle regole generali definite dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 12 lett. e);
 - i) deliberare sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e su quanto previsto all'art 7, da sottoporre a ratifica del Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 12 lett. o);
 - j) cooptare al proprio interno, in caso di comprovata necessità, quei Soci che ritenesse più idonei all'incarico da ricoprire, purché i Consiglieri eletti continuino a rappresentare la maggioranza;
 - k) nominare uno o più Consiglieri onorari che rappresentino, per le loro eminenti doti, i valori e le idealità ispiratrici dell'Associazione e della Sezione stessa. Sono Consiglieri Onorari di diritto i Presidenti di Sezione cessati – *Past President* – rimasti in carica per almeno 3 (tre) mandati completi. I Consiglieri Onorari non hanno diritto di voto;
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente ritiene di convocarlo o che la maggioranza dei suoi componenti lo richieda;
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle sedute di Consiglio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 26 – Il Presidente

Il Presidente della Sezione:

- a) sovrintende al funzionamento della Sezione e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Coordinamento;
- b) rappresenta legalmente la Sezione nei confronti di terzi, nei rapporti con altre Organizzazioni ed Enti esterni, per le attività di competenza della Sezione stessa, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione;
- c) rappresenta i Soci della Sezione nelle sedute di Comitato di Coordinamento;
- d) propone Segretario e Tesoriere per la loro nomina da parte del Consiglio;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, definendone gli argomenti all'ordine del giorno;
- f) convoca l'Assemblea dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
- g) mantiene costanti rapporti col Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale del Comitato di Coordinamento informandoli periodicamente circa le attività della propria Sezione, coordinandosi preventivamente sulle attività che possono avere un qualunque impatto sull'Associazione;
- h) tiene i necessari rapporti con le altre Sezioni territoriali, nonché con le società del Gruppo Generali di cui all'art.1 nell'ambito della delega generale attribuita;
- i) sottopone all'approvazione del Consiglio le candidature a Consigliere Onorario ai sensi dell'art. 25 lett. k);
- j) sottopone alla deliberazione del Consiglio Direttivo le istanze, i reclami o le controversie, nonché le proposte inerenti i casi di esclusione previsti dall'art. 7 riguardanti i Soci della Sezione. Le deliberazioni assunte dovranno essere sottoposte preventivamente a cura del Presidente alla valutazione del Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 12 lett. o);
- k) cura il trattamento dei dati personali degli iscritti, secondo quanto previsto dalla legge;
- l) sottoscrive, unitamente al Tesoriere, il progetto di Rendiconto annuale;
- m) redige la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione.

Art. 27 - Il Vicepresidente

Affianca il Presidente nei suoi compiti. Il Vicepresidente o uno dei Vicepresidenti designato dal Consiglio Direttivo quale Vicario, qualora i Vicepresidenti siano più di uno, sostituisce il Presidente quando questi è impedito o assente; fa parte del coordinamento.

Art. 28 - Il Segretario

È nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente. Il Segretario:

- a) Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni connesse all'attività della Sezione;
- b) Cura la gestione amministrativa della Sezione, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
- c) Mantiene aggiornato l'elenco dei Soci appartenenti alla Sezione, e mantiene il collegamento con il Segretario Nazionale del Comitato di Coordinamento;
- d) Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo curandone la conservazione e l'invio ai Consiglieri.

Art. 29– Il Tesoriere

È nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente. Il Tesoriere:

- a) Sovrintende a tutti i compiti amministrativi-contabili necessari al funzionamento della Sezione;
- b) Provvede alla riscossione delle somme da chiunque dovute ed al pagamento delle spese inerenti alla Sezione;
- c) Assiste i Revisori dei Conti nella loro periodica attività ispettiva;
- d) Predispose e sottoscrive il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione finanziaria al fine di consentire al Consiglio Direttivo di sottoporlo all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

1. Emette relazione che attesti la veridicità dei prospetti di Rendiconto predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Presidente con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto;
2. Compie ispezioni sull'amministrazione della Sezione e redige verbale per ogni visita compiuta;
3. Assiste, anche in forma disgiunta, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
4. Esamina periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno in sede di Rendiconto annuale, la contabilità della Sezione;
5. Riferisce all'Assemblea dei Soci sul Rendiconto annuale.

Art. 31 – La Commissione Elettorale

In prossimità della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo con apposita votazione costituisce la Commissione Elettorale composta dai tre Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Alla Commissione Elettorale è attribuito il compito di curare gli adempimenti relativi alle votazioni per elezioni e nomine del Consiglio. I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

PARTE TERZA

CAPITOLO I

Parte Economica

Art. 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione Seniores ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 - Entrate e uscite

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle relative attività:

- a) dai contributi istituzionali delle Società di cui all'art. 1;
- b) dalle quote individuali di associazione;
- c) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni anche da parte dei Soci e, in genere, da atti di liberalità.

Le uscite sono rappresentate dalle spese effettuate per lo svolgimento delle varie attività sociali e per il funzionamento dell'Associazione, conformemente alla normativa vigente.

Art. 34 - Rimborsi spese

Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite ai sensi dell'art. 23, le spese sostenute personalmente dai componenti degli Organi Sociali nell'interesse dell'Associazione o della Sezione, purché autorizzate dal Presidente di Sezione, saranno rimborsate a fronte di specifica documentazione.

Art. 35 - Rendiconto annuale

Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ogni Sezione dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il proprio Rendiconto annuale dettagliato in tutti i movimenti contabili e corredato dalla Relazione morale e finanziaria e dalla Relazione del Presidente sull'attività svolta.

Ogni Sezione dovrà, inoltre, far pervenire al Comitato di Coordinamento, entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto da parte delle singole Assemblee dei Soci, il proprio Rendiconto annuale; tale documento dovrà essere corredato dalla corrispondente Relazione sull'attività svolta.

Art. 36 - Utili e Avanzi di Gestione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione o di una Sezione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio di una Sezione dovrà essere devoluto alle Sezioni rimanenti in base a quanto stabilito dai Regolamenti di attuazione di cui al successivo art. 38; in caso di scioglimento dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 38 - Rinvio a regolamenti di attuazione

Le norme del presente Statuto possono essere oggetto – ove la materia lo richieda – di opportuni “Regolamenti di attuazione”, redatti a cura del Comitato di Coordinamento.

Art. 39 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Le Società del Gruppo Generali, tra i cui dipendenti è costituita l'Associazione Seniores, come previsto dall'Art. 1 dello Statuto, sono:

Assicurazioni Generali S.p.A.
Gruppo Banca Generali
Generali Investments Italy S.P.A.
Generali Real Estate S.p.A.
Generali Immobiliare Italia SGR S.p.A.
Generali Business Solution S.c.p.A.
Generali Italia S.p.A.
Generali Jeniot S.p.A.
Genertel S.p.A.
Genertellife S.p.A.
Genagricola S.p.A.

nonché le Società che, nel tempo, saranno ricomprese sotto la denominazione di Società del Gruppo Generali e che abbiano fatto richiesta di adesione all'Associazione.

- II. Il presente Statuto con l'allegato Regolamento Elettorale - che ne fa parte integrante - viene approvato preliminarmente da Assicurazioni Generali SpA e successivamente con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti complessivi delle cinque Sezioni in cui si articola l'Associazione Seniores, qualunque sia il numero dei votanti stessi.
- III. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione, sugli Albi delle Sezioni, dell'esito delle votazioni.
- IV. Ogni eventuale successiva modifica al presente Statuto e dell'allegato Regolamento Elettorale, che ne fa parte integrante, dovrà essere approvata preliminarmente dalla Capogruppo Assicurazioni Generali SpA e successivamente dalle Assemblee dei Soci delle cinque Sezioni, convocate in Sede Straordinaria, con la maggioranza indicata all'art 24;
- V. In caso di modifica del presente Statuto e dell'allegato Regolamento Elettorale - che ne fa parte integrante - la modifica avrà efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione, sugli Albi delle Sezioni, dell'esito delle votazioni.

REGOLAMENTO ELETTORALE

- Art. 1 In prossimità della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione, con comunicato esposto agli Albi delle rispettive Sedi, invita i Soci a costituire il Comitato Elettorale, composto da tre Soci.
- Art. 2 Compito del Comitato Elettorale, nel rispetto delle specifiche esigenze di ciascuna Sezione, è quello di:
- a) raccogliere le candidature e portare a conoscenza dei Soci i nominativi dei candidati, predisponendo la scheda di votazione;
 - b) procedere allo scrutinio delle schede;
 - c) comunicare ai Soci l'esito delle votazioni;
 - d) fornire ai Soci, che ne facessero richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al punto c), ogni chiarimento sullo svolgimento e sull'esito delle votazioni.
- Art. 3 La preferenza si esprime tracciando il segno "X" nell'apposito spazio a fianco dei nominativi dei Soci candidati. Gli esiti vengono comunicati nel corso dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, regolarmente convocata.
- Art. 4 Per il Consiglio Direttivo si può esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei membri fissato in base all'art. 25 dello Statuto; le schede con numero maggiore di preferenze verranno considerate nulle.
- Art. 5 Per il Collegio dei Revisori dei Conti si possono esprimere al massimo quattro preferenze. Le schede con numero maggiore di preferenze verranno considerate nulle.
- Art. 6 Per il Collegio dei Probiviri si possono esprimere al massimo due preferenze; le schede con numero maggiore di preferenze verranno considerate nulle.
- Art. 7 Il voto è segreto e la scheda dovrà essere consegnata piegata in quattro al Comitato Elettorale.
- Art. 8 Su delibera del Consiglio Direttivo, le votazioni possono anche effettuarsi per corrispondenza in questo caso la scheda di votazione va restituita per posta, in busta chiusa indirizzata al Comitato Elettorale.
- Art. 9 Risulteranno eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti.
- Art. 10 Risulteranno eletti Revisori effettivi i tre Soci che avranno riportato il maggior numero di voti; il quarto risulterà eletto Revisore Supplente.

- Art. 11 Risulterà eletto componente il Collegio dei Probiviri, quale espressione della Sezione, il Socio che avrà riportato il maggior numero di voti.
- Art. 12 In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, risulterà eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.